



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 4 - BILANCIO, FARMACIE

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>DATA</b>   | <b>31/10/2025</b> |
| <b>NUMERO</b> | <b>4190</b>       |

**OGGETTO:** DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA DEL "SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE" - CUI 00229010442202500015

### IL DIRIGENTE

#### DATO ATTO:

- della competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 50 del 31/12/2024;
- che, a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della L. 241/90, come modificato dall'art. 1, comma 41, del D. Lgs. n. 190/2012, non esiste conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis, comma 9, del Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Direttore generale;

#### RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06/03/2025 ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2025 – 2027, del programma triennale per gli acquisti di forniture e servizi 2025-2027, del programma triennale lavori pubblici 2025-2027 ed elenco annuale 2025, del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2025-2027 e del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2025-2027, determinazioni";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 18/03/2025 ad oggetto " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 (art. 169 del D. Lgs. 267/2000)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 26/3/2025 avente per oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025–2027 in forma ordinaria, ai sensi del D.L. 9 giugno 2021, N. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, N. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, N. 81 e del D.M. 30 GIUGNO 2022, N. 132. – Approvazione.
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, , 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

**PREMESSO** che:

- in data 28.01.2020 con determina dirigenziale n. 219 fu aggiudicato alla banca Unicredit S.p.A. il servizio di Tesoreria di questo Ente per il periodo dal 10.09.2020 al 09.09.2024;
- in data 13.06.2024 con determina dirigenziale n. 2294 è stata esercitata l'opzione di rinnovo, prevista dall'art. 2 della convenzione per il periodo dal 10.09.2024 al 09.09.2025 ai medesimi patti e condizioni;
- in data 01.09.2025 con determina dirigenziale n. 3335 è stata prorogata la convenzione di tesoreria in essere con Unicredit S.p.A. fino al 31.12.2025 e pertanto si rende necessario provvedere all'indizione di una gara volta ad individuare un nuovo Tesoriere per il periodo 01.01.2026 al 31.12.2030 e con eventuale rinnovo di 1 (uno) anno;

**PREMESSO** altresì:

- il Comune è soggetto alla disciplina del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000 ed al sistema di "Armonizzazione dei Bilanci" di cui al D. Lgs. 118/2011;
- il Comune è sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla L. n. 720/1984 "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici" e che le disponibilità dell'Ente affluiscono nelle contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato, nel circuito statale della tesoreria unica, vista anche l'abrogazione con la L. 207/2024 art. 1 comma 780 del sistema di tesoreria unica mista, regime peraltro non operativo;
- il D. Lgs. 267/2000, stabilisce all'art. 208, per i capoluoghi di provincia, che il servizio di tesoreria possa essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993, o ad altri soggetti abilitati per legge;
- l'art. 209 del TUEL che definisce il servizio di tesoreria e l'art. 210 comma 2 il quale prevede che il rapporto con il Tesoriere venga regolato sulla base di una convenzione deliberata dal Consiglio Comunale;
- il D. Lgs. n. 218/2017 che recepisce la direttiva europea sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2) prevede, tra l'altro, "il divieto di decurtare la somma riconosciuta al beneficiario degli oneri sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore" con decorrenza dal 01.01.2019, abolendo così le commissioni a carico del beneficiario;
- l'affidamento del servizio deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica, come precisato dall'art. 210 del TUEL, tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento di contabilità integrato dalla vigente normativa in particolare con la disciplina in materia di appalti pubblici contenuta nel D. Lgs. 36/2023 secondo quanto sottolineato da ANAC nel parere 49/2023;
- la procedura prende l'avvio con l'approvazione dello schema di convenzione, al quale potranno essere apportate tutte le variazioni ed integrazioni eventualmente necessarie per giungere all'affidamento del servizio e quelle finalizzate ad una migliore definizione del rapporto convenzionale, anche in relazione all'esito della gara, sempreché non ne alterino la sostanza e rispettino i dettami finanziari, normativi e del regolamento di contabilità, tenuto conto dell'evoluzione della normativa afferente i pagamenti e gli incassi alla pubblica amministrazione e della particolarità dei soggetti che possono svolgere il servizio;
- si prevede attualmente che il nuovo contratto abbia durata di cinque (5) anni, con decorrenza dal 01.01.2026 al 31.12.2030 con la possibilità di esercitare il rinnovo o proroga contrattuale della durata di un anno, oltre ad una eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 2 della convenzione e che si rende quindi opportuno prudenzialmente autorizzare la relativa spesa fino al mese di dicembre 2031;

**ATTESO** che il contratto del servizio di Tesoreria è in regime di *prorogatio* e si rende pertanto necessario procedere alla selezione di un nuovo contraente per garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 15/09/2025, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione del nuovo servizio di tesoreria del Comune di Ascoli Piceno;

**CONSIDERATO** che per l'affidamento in parola trovano applicazione il nuovo regime codicistico di cui al D.Lgs 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo, anche Codice), come novellato dal D. Lgs 31/12/2024, n. 209, e relativi Allegati;

**RITENUTO** di dovere procedere sulla base delle seguenti scelte:

- qualificazione del servizio: dare atto che secondo la giurisprudenza più recente il servizio di tesoreria quando ha carattere oneroso, come quello di specie, deve qualificarsi come un appalto di servizi (cfr. ex multis, Tar Campania, Salerno, sez I, 04/12/2017, n. 1700);
- durata: stabilire che la durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 (cinque) anni, decorrenti dal 01/01/2026 con scadenza il 31/12/2030 e comunque dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dalla data del verbale di consegna del servizio in caso di esecuzione anticipata);
- attività: ai sensi dell'art 2, comma 2, lett. a), Allegato I.01, dare atto che l'attività da eseguire è identificata nella tabella che segue:

| n. | Descrizione delle prestazioni | CPV        | ATECO    | Principale (P) |
|----|-------------------------------|------------|----------|----------------|
| 1  | Servizio di Tesoreria         | 66600000-6 | 64.19.10 | P              |

- importo, manodopera e CCNL: dare atto che:
  - l'importo complessivo dell'appalto principale, al netto di Iva, ammonta ad €\_400.000,00 (euro quattrocentomila/00);
  - l'importo a base di gara, comprende costi stimati della manodopera pari ad €\_68.900,00 (euro sessantottomilanovecento/00), calcolati tenendo conto di un monte ore presunto sulla base dei fabbisogni storicizzati e del costo medio orario – desunto dal “Rapporto ABI 2025 sul Mercato del Lavoro nell'Industria Finanziaria” – del personale impiegato nell'appalto per addetto ai servizi di sportello in ragione di un impegno stimato in 1 ora al giorno e di un addetto al back-office in ragione di un impegno stimato di 1 ora al giorno;
  - ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
  - il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, è il CCNL Id J241 “CCNL per i Quadri Direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali”, individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice ed in conformità all'Allegato I.01, sulla base dei codici CPV e ATECO suindicati;
- rischi interferenziali: in considerazione della natura del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- frazionamento: dare atto che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché, secondo il RUP non sussistono le condizioni per la suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in quanto, il frazionamento comprometterebbe l'unitarietà e omogeneità del servizio a discapito della qualità e fruibilità delle prestazioni e, dunque della sua complessiva efficacia (*impossibilità oggettiva*), vieppiù perché la gestione unitaria consente utili sinergie nell'organizzazione del servizio oltretutto una maggiore efficienza gestionale ed economica a fronte delle possibili economie di scala;

**RITENUTO**, altresì, di doversi riservare le seguenti modifiche al contratto in fase di esecuzione:

- Opzione di proroga del contratto: riservarsi di prorogare il contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per una durata massima pari a 1 (uno) anno e per un importo di €\_80.000,00 (euro ottantamila/00), Iva esclusa; l'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto;

**EVIDENZIATO**, quindi, che l'importo globale dell'appalto pari ad €\_480.000,00 (euro quattrocentottantamila/00), è superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice come dettagliato nella tabella che segue:

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Importo appalto principale</b>         | <b>€ 400.000,00</b> |
| Oneri per la sicurezza appalto principale | € 0,00              |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>€ 400.000,00</b> |
| <b>Importo per l'opzione di proroga</b>   | <b>€ 80.000,00</b>  |
| Oneri per la sicurezza proroga            | € 0,00              |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>€ 80.000,00</b>  |
| <b>Valore globale stimato</b>             | <b>€ 480.000,00</b> |

**ATTESO** che l'art. 1, comma 449, l. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 495, Legge 208/2018, dispone: “*Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli [articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. omissis .....*”

**ACCERTATO** che per il servizio in oggetto non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale di Committenza Regionale delle Marche, come risulta dalla pagina internet del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e del sito <http://suam.regione.marche.it/>

**VERIFICATO** che trattasi di servizio NON rientrante tra i beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 11 luglio 2018 e che, pertanto il Comune non è obbligato a ricorrere alla SUAM quale soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 1, D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla l.89/2014;

**DATO ATTO** che il servizio in oggetto è stato inserito all'interno della programmazione relativa al triennio 2025/2027, annualità 2025 e allo stesso è stato attribuito il seguente CUI Programma Triennale Forniture e Servizi: 00229010442202500015;

**VISTO** che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Progetto di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**CONSIDERATO** che l'oggetto del contratto è l'affidamento del “**SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2030**” le cui clausole essenziali sono individuate nello Schema di Convenzione predisposti dagli Uffici di questo Comune, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati trattandosi di informazioni allo stato riservate;

**VISTI:**

- l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del Codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l'art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti

aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

**DATO ATTO** che per lo svolgimento della gara in modalità telematica la stazione appaltante si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

**VISTO** l'art. 70 del Codice che rimette alla discrezionalità delle stazioni appaltanti la scelta della procedura da utilizzare per l'aggiudicazione degli appalti pubblici sopra soglia tra quelle ivi elencate;

**RITENUTO** che, trattandosi di servizio di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, si possa procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108, comma 1, del medesimo Codice, secondo quanto stabilito nell'Allegato "Criteri di valutazione OEPV" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;

**VALUTATO** opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti speciali riportati nell'Allegato "*Criteri di partecipazione*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;
- b) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, avvalersi della cosiddetta "inversione procedimentale" in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento dei servizi, prevedendo di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, quindi di procedere, preliminarmente alla verifica del pagamento del contributo ANAC da parte di tutti i concorrenti, quindi alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria;
- c) in caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, collocare primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
- d) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- e) ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, valutare l'anomalia delle offerte nel modo che segue:
  - ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
  - ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, riservarsi la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa;
- f) ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, in considerazione della particolarità e della natura fiduciaria del servizio, riservare all'affidatario l'integrale esecuzione del contratto;
- l) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- m) ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, riservarsi l'esecuzione anticipata del contratto stante la necessità di garantire il servizio pubblico;
- n) ai sensi dell'Allegato I.3, comma 1, lett. a), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
- o) ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3, stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, del 20 giugno 2023;

- p) ai sensi dell'art. 11, commi 2, lett. d) e 4, Allegato II.2-bis, e tenuto conto dell'associazione prevista in Tabella D1 del medesimo Allegato relativamente al CPV 79200000-6, avente un livello di disaggregazione inferiore rispetto a quello del presente affidamento, individuare, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, il corrispondente indice indicato in Tabella, segnatamente: l'indice Istat dei prezzi alla produzione dei servizi (PPS) "business to business" (BtoB) del Settore economico ATECO 691\_692-702;
- q) ai sensi dell'art. 3, comma 1, Allegato II.2-bis, stabilire che la variazione dei prezzi sarà monitorata trimestralmente e, dunque, con la stessa frequenza di aggiornamento dell'indice revisionale unico di cui alla precedente lett. p);

**DATO ATTO** che per la tipologia dei servizi in oggetto non sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati "Criteri Ambientali Minimi";

**CONSIDERATO** che occorre approvare i seguenti elaborati di progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati perché contengono informazioni allo stato riservate:

- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;
- Calcolo Manodopera;

**DATO ATTO** che:

- il Codice Unico d'Intervento (CUI) è il seguente: 00229010442202500015;
- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP sotto indicato, al termine della fase di aggiudicazione;
- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è la Dott.ssa Cristina Mattioli, Dirigente del Settore 4 – Bilancio, Farmacie - del Comune di Ascoli Piceno, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Maria Lea Lelli in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, trattandosi di servizi bancari e finanziari;
- nei confronti del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), indicato nella successiva parte dispositiva, non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- per effetto della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 250,00;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
- ai sensi degli artt. 27 e 84 del Codice in combinato disposto con gli artt. 3 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato su:
  - BDNCP:
  - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici";
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis, comma 9, del Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Direttore generale;

**DATO ATTO** che l'appalto, è finanziato con fondi del Bilancio Comunale;

**CONSIDERATO** che l'incentivo per funzioni tecniche pari ad € 6.400,00 (1,6% dell'importo a base di gara) verrà impegnato con successivi atti;

## DETERMINA

1. di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D. Lgs. 267/2000;
3. di **APPROVARE** i seguenti documenti di progetto redatti ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati contenendo informazioni al momento riservate:
  - Criteri di valutazione OEPV;
  - Criteri di partecipazione;
  - Calcolo Manodopera;
4. di **AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del “**SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2030**”, **DANDO ATTO** che il valore globale stimato dell'appalto è pari a € 480.000,00 (euro quattrocentottantamila/00), Iva esclusa, di cui € 68.900,00 per costi della manodopera come di seguito riepilogato:

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Importo appalto principale</b>         | <b>€_400.000,00</b> |
| Oneri per la sicurezza appalto principale | €_0,00              |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>€_400.000,00</b> |
| <b>Importo per l'opzione di proroga</b>   | <b>€_80.000,00</b>  |
| Oneri per la sicurezza proroga            | €_0,00              |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>€_80.000,00</b>  |
| <b>Valore globale stimato</b>             | <b>€ 480.000,00</b> |

5. di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 1, del medesimo decreto;
6. di **STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
7. di **DARE ATTO** che in base al decreto Sindacale n. 50 del 31/12/2024, l'espletamento della procedura di selezione è di competenza del Dirigente del Settore 8 “PNRRR – GARE”, cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;
8. di **DARE ATTO** che:
  - il Codice Unico d'Intervento (CUI) è il seguente: 00229010442202500015;
  - l'attività da eseguire è così identificata:

| n. | Descrizione delle prestazioni | CPV        | ATECO    | Principale (P) |
|----|-------------------------------|------------|----------|----------------|
| 1  | Servizio di Tesoreria         | 66600000-6 | 64.19.10 | P              |

- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP sotto indicato, al termine della fase di aggiudicazione;
  - il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è la Dott.ssa Cristina Mattioli, Funzionario/Dirigente del Settore 4 – Bilancio, Farmacie - del Comune di Ascoli Piceno, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
  - ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Marialea Lelli in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, trattandosi di servizi bancari e finanziari;
  - nei confronti del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA) suindicato, non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
  - per effetto della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 250,00;
  - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
  - il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
  - ai sensi degli artt. 27 e 84 del Codice in combinato disposto con gli artt. 3 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato su:
    - BDNCP:
    - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici";
9. di **DARE ATTO** che l'incentivo per funzioni tecniche pari ad € 6.400,00 (1,6% dell'importo a base di gara) verrà impegnato con successivi atti;
10. di **DARE ATTO** che la spesa relativa per l'affidamento del servizio in oggetto, trova copertura negli appositi capitoli finanziati con fondi di bilancio comunale;
11. di **ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;
12. di **Attestare** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
13. di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;
14. che **Avverso** il presente provvedimento è possibile ricorrere dinanzi alle competenti Autorità Giudiziarie o Amministrative nei termini previsti dalla legge.

Allegati non pubblicati:

- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;
- Calcolo Manodopera;

**Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento**  
**Dott.ssa Cristina Mattioli**

**Il Dirigente**  
**Dott.ssa Cristina Mattioli**  
*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*